

## Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.

**STATUTO****Titolo I****COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ****Art. 1 – Denominazione**

È costituita per atto unilaterale del Comune di Venezia una Società per azioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142 del 1990 a seguito di trasformazione dell'Azienda speciale ASM, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 51 della legge n. 127 del 1997, denominata "Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A." ed in forma abbreviata A.V.M. S.p.A.

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lett. c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267.

**Art. 2 – Sede**

La società ha sede nel Comune di Venezia. L'Assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

**Art. 3 – Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei casi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 4 – Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione.**

La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda sopra indicata ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali e aziendali.

**Titolo II****OGGETTO****Art. 5 – Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- l'attuazione delle politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate;
- la gestione delle partecipazioni societarie detenute, nel rispetto delle indicazioni espresse dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio Comunale;
- tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti dalla legge, in materia di gestione integrata dei servizi del traffico e della mobilità, comprese tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone;
- l'esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento e di direzione delle società partecipate;
- la prestazione, alle società partecipate, di attività di interesse comune, quali ad esempio servizi amministrativi, informatici, contabili, finanziari, tecnico giuridici ed organizzativi in genere;
- la gestione dell'Autorimessa sita in Piazzale Roma, con riferimento all'utenza sia in transito sia in abbonamento;
- la gestione dei terminal della gronda lagunare e dei relativi servizi strumentali e accessori;
- la gestione di altre autorimesse;
- la gestione delle aree di sosta;
- la gestione di eventuali parcheggi scambiatori;
- il servizio di rimozione veicoli e natanti;
- la realizzazione di parcheggi secondo i Piani della mobilità e del traffico predisposti dagli enti interessati;
- la gestione di strutture di approdo e di accesso;
- la gestione dei flussi turistici;
- le attività di studio, ricerca e di sperimentazione;
- l'informazione e la promozione del sistema dei parcheggi;
- l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali comunali, strumentali e funzionali alla mobilità.

La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società espleta, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti. La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. La società può operare sia in Italia che all'estero.

La Società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale può concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

### Titolo III

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

##### **Art. 6 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è deliberato in Euro 85.549.237,90 (ottantacinque milioni cinquecentoquarantanovemila duecentotrentasette virgola novanta) interamente sottoscritto e versato diviso in n. 1.656.326 (un milione seicentocinquantaseimila trecentoventisei) azioni da 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) Euro cadauna. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

##### **Art. 7 – Libro soci**

Il libro soci deve indicare distintamente il numero delle azioni, i dati identificativi del titolare, i trasferimenti ed i vincoli relativi alle azioni ed i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 2421 del codice civile.

##### **Art. 8 – Partecipazione pubblica**

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, dal Comune di Venezia.

In ogni caso, al Comune di Venezia spetta una percentuale non inferiore al 51% delle azioni ordinarie.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

##### **Art. 9 – Patrimoni destinati**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto.

##### **Art. 10 – Variazioni del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 11 – Azioni ordinarie, soci e loro domicilio**

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

**Art. 12 – Trasferimento di azioni e diritto di prelazione**

Il trasferimento di azioni a Enti Locali ad opera del Comune di Venezia, per la parte eccedente il 51% del capitale sociale della quale il Comune rimane titolare, potrà avvenire, anche frazionatamente, senza procedure ad evidenza pubblica.

In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti Locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali soci o Enti Locali terzi – in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, anche terzo/i disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

A favore del Comune di Venezia esiste un diritto di prelazione assoluto. Nel caso in cui il Comune non manifesti il proprio interesse, gli altri soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad esse in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

**Art. 13 – Clausola di gradimento**

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Comune di Venezia. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

**Art. 14 – Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

**Art. 15 – Attività di direzione e coordinamento**

A.V.M. S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e segg. cod. civ. da parte del Comune di Venezia.

#### Titolo IV ORGANI DELLA SOCIETA'

**Art. 16 – Organi**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato,

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Titolo V**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 17 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

**Art. 18 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Organo Amministrativo nella sede della Società o in altro luogo anche al di fuori del Comune di Venezia, purché in Italia.

**Art. 19 – Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante del Libro Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci; allo stesso modo dovranno essere convocati i sindaci, se nominati, con avviso da inviarsi al domicilio o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai sindaci medesimi.

In mancanza delle formalità anzidette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366, commi 4 e 5.

Qualora all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la dismissione o l'acquisizione di partecipazioni societarie, nonché per tutte le assemblee convocate in sede straordinaria, l'avviso della convocazione della relativa assemblea va comunicato ai soci, con le modalità sopra descritte, con un preavviso di 60 giorni prima della data dell'Assemblea.

**Art. 20 – Intervento e voto**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che sono iscritti nel libro dei soci come risulta da apposita attestazione rilasciata dalla società e prodotta dal rappresentante dell'azionista in sede di Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 21 – Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, e/o dall'Amministratore Unico o altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

**Art. 22 – Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto in materia di nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 50, comma 8 D. Lgs. n. 267/2000, delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ. nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sui relativi compensi;
- sul compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico;
- sugli indirizzi generali concernenti le impostazioni di politica tariffaria, ferme restando le competenze dell'Organo Amministrativo;
- sulla ripartizione degli utili.

Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, al Presidente e/o Amministratore Unico e/o Amministratore delegato, nonché ai dirigenti e ai dipendenti cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento, della società e delle società da essa controllate da definirsi anche sulla base di eventuali regolamenti sulla governance del gruppo adottati dalla Società;
- b) approvazione e revisione sostanziale del Budget di cui all'articolo 24, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;
- c) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- d) acquisto e vendita di partecipazioni societarie;
- e) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- f) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda;
- g) assetto organizzativo della Società e delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate;
- h) emissione di obbligazioni;
- i) acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- l) nomina e/o designazione degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate da A.V.M. S.p.A.;
- m) determinazione del voto che il legale rappresentante di A.V.M. S.p.A. dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell'ambito delle previsioni dei rispettivi statuti delle società partecipate sulle seguenti materie:
  - 1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;
  - 2) cessioni, acquisizioni, trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;
  - 3) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili delle società partecipate;
  - 4) approvazione e revisione sostanziale del Budget delle società partecipate;
  - 5) nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci delle società partecipate nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di società partecipate da enti pubblici locali;
  - 6) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 1.500.000,00 dalle società partecipate per singola operazione;
  - 7) acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
  - 8) acquisti e alienazioni di beni immobili o di diritti reali sugli stessi di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione.
  - 9) locazione immobiliare a terzi;
  - 10) vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
  - 11) compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
  - 12) compimento di operazioni di finanziamento passivo/attivo per importi superiori ad Euro 500.000,00 per singola operazione.

Le autorizzazioni elencate nel precedente comma sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

**Art. 23 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi.**

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

**Art. 24 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea**

La società redige un Budget consolidato di gruppo, composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- e) il piano di sviluppo delle risorse;
- f) il piano commerciale.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio. E' scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio al Comune di Venezia. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il 28 febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

Il Comune di Venezia ove ritenga che la società o le società partecipate non abbiano eseguito o non stiano eseguendo il piano in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione del piano in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

## **Titolo VI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 25 – Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico spetta al Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D. Lgs. 267/2000. La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quelle di legge.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data.

La nomina dell'Organo Amministrativo deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

### **Art. 26 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Quorum, costitutivi e deliberativi**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla maggioranza degli Amministratori, o dal Collegio Sindacale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione. Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tale caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 27 – Compiti dell'Organo Amministrativo – Deleghe**

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno o più dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tale caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

Non sono comunque delegabili i seguenti poteri:

- acquisto e vendita di immobili e strutture;
- acquisto e vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società;
- prestazioni di garanzia e mutui;
- alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di azienda;
- istituzione di filiali, sedi secondarie o uffici;
- nomina e designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- nomina, sospensione e licenziamento di dirigenti;
- definizione degli indirizzi strategici aziendali;
- definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali.

Le deliberazioni di cui all'art. 22, comma 2, dovranno essere sottoposte dall'Organo Amministrativo all'Assemblea dei soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal medesimo articolo 22, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico, in quanto Amministratore nominato direttamente dal Comune di Venezia, riferisce semestralmente al socio Comune di Venezia sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Art. 28 – Rappresentanza**

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente e/o all'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimenti, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore delegato e/o all'eventuale Direttore generale, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti. Nel caso in cui non

fossero presenti nell'organigramma aziendale le predette figure la rappresentanza negoziale rimane in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico.

#### **Titolo VII COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 29 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti è nominato dal Sindaco del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D. Lgs. 267/2000.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

##### **Art. 30 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 a un revisore legale o a una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

#### **Titolo VIII BILANCIO E UTILI**

##### **Art. 31 – Esercizio sociale – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

##### **Art. 32 – Ripartizione degli utili**

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva straordinaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

##### **Art. 33 – Distribuzione di acconti**

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

#### **Titolo IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 34 – Scioglimento e liquidazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

#### **Titolo X DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 35 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.